



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ENNA

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-----------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | RAFFIOTTA | SILVIO GAETANO |
| <input type="checkbox"/> | VINCI | SALVATORE |
| <input type="checkbox"/> | RAMPELLO | FLAVIO |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 901/11 depositato il 03/03/2011
- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2009 contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ENNA

difeso da:
VANADIA MICHELE
VIA SAN BENEDETTO N.17 94014 NICOSIA EN

proposto dal ricorrente:

difeso da:
VANADIA MICHELE
VIA SAN BENEDETTO N.17 94014 NICOSIA EN

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 901/11

UDIENZA DEL

SEZIONE 1

30/03/2012

ore 10:00

SENTENZA

N° 285/01/12

Presidente

Relatore

Giudice

PRONUNCIATA IL:

30/03/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27/04/2012



SECRETARIO DI SEZ.

GIUSEPPE BISSIO

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente ~~XXXXXXXXXX~~ di professione esercente attività di agente e rappresentante, con ricorso presentato avverso il provvedimento di silenzio-rifiuto del rimborso IRAP per l'anno 2009, sosteneva che il presupposto dell'imposta IRAP dato dalla "*autonoma organizzazione*" non sarebbe mai configurabile in relazione all'attività di agente, peraltro esercitata senza avvalersi della prestazione di dipendenti o di collaboratori con vincolo di lavoro continuato e peraltro senza utilizzo di apposita struttura per l'espletamento di detta attività

Pertanto concludeva per il diritto al rimborso della somma pagata a titolo di IRAP oltre interessi come per legge

Con atto di costituzione in giudizio depositato in data 21/4/2011 l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Enna, eccepiva che in qualunque attività di cui all'art. 2195 c.c. è insito un contenuto minimo di organizzazione desumibile, come nella fattispecie, dall'entità dei ricavi e dal valore dei beni strumentali rilevabili dai documenti allegati al ricorso. Pertanto concludeva per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Con successive memorie depositate in data 29/3/2012, l'Agenzia delle Entrate, considerata la recente consolidata giurisprudenza in materia di IRAP con particolare riguardo all'esenzione per tutti i soggetti che esercitano attività ausiliarie del commercio ai sensi dell'art. 2195, primo comma n. 5 del codice civile, comunicava che era in corso la convalida del richiesto rimborso IRAP per l'anno 2009 in favore della ricorrente e chiedeva, pertanto, ex art. 46 D.Lgs. n. 546/92, declaratoria di cessazione della materia del contendere per l'anno 2009 con compensazione delle spese di giudizio tra le parti, considerato che solo successivamente si è affermato l'indirizzo giurisprudenziale di esenzione in materia di IRAP anche per tutti coloro che esercitano attività ausiliarie di commercio.

All'odierna udienza, celebratasi in camera di consiglio, la Commissione, letti gli atti ed udito il relatore, ha posto la controversia in decisione.

DIRITTO ED OSSERVAZIONI

La Commissione, letta la nota dell'Agenzia delle Entrate con la quale veniva comunicata l'attività in corso finalizzata alla convalida del richiesto rimborso IRAP alla ricorrente per l'anno d'imposta 2009, non può che accogliere il ricorso e compensare le spese di giudizio tra le parti in considerazione della evoluzione giurisprudenziale favorevole alla ricorrente formatasi successivamente alla data in cui è maturato il silenzio rifiuto riguardante l'istanza di rimborso presentata dalla stessa ricorrente.

R.G.R. N 901/11

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Enna il 30/3/2012

IL GIUDICE RELATORE

(Dott. Salvatore Virgi)


IL PRESIDENTE

(Dott. Silvio Gaetano Raffiotta)
